MENZIONE DI RISERVA — art. 94 Codice Proprietà Industriale

MENZIONE DI RISERVA

art. 94 Codice Proprietà Industriale

- 1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:
- a) il segno T racchiuso da un cerchio;
- b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
- c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.
- 2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
- 3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016